



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

Staff del Capo Area

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Contratti e Approvvigionamenti
Dott. S. Incrapera

Prot. n. 725733 del 26.05.2017

Oggetto: richiesta parere - accesso agli atti di gara del Consigliere
comunale - Rif. nota prot. n. 71559 del 23.05.2017.

Con la nota di cui all'oggetto (**Allegato "A"**), si chiede che lo scrivente esprima un parere, giusta l'attuale previsione del ROUUSS, sul quesito che di seguito di riporta.

"Si chiede di conoscere - attraverso l'espressione di un formale parere, giusta la previsione del ROUUSS - se, nel corso dello svolgimento di una gara per l'affidamento di un servizio, nella fase di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria provvisoria, sia legittimo opporre il differimento dell'istanza di accesso".

Al riguardo, si precisa preliminarmente che, giusta la nota prot. n. 804938 del 20.10.2015, l'attività di supporto fornita dallo scrivente, che in ogni caso non è vincolante, non può concernere l'adozione di specifici atti di gestione, ma deve avere ad oggetto questioni di carattere generale, non potendo in alcun modo l'attività dello scrivente concretizzarsi in una compartecipazione all'amministrazione attiva o in una sua approvazione, né *ex ante* né *ex post*.

E la problematica prospettata verte su di un profili aventi il carattere della generalità.

Il tema posto verte sulla possibilità che, nel corso dello svolgimento di una gara per l'affidamento di un servizio, nella fase di verifica dell'anomalia dell'offerta nei confronti dell'operatore economico primo in graduatoria provvisoria, sia legittimo opporre il differimento dell'istanza di accesso agli atti, ex art. 13, comma 2, lett. c-bis del D.Lgs. n. 163/2006 – oggi trasfuso nell'art. 53, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice dei Contratti pubblici").

Ciò, in particolare, a fronte di una istanza di accesso di Consiglieri comunali i quali, ai sensi della normativa vigente, hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento.

I Consiglieri comunali, in particolare, posseggono lo *status* riconosciuto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/20000, che detta uno specifico potere dei Consiglieri comunali e provinciali di accedere agli atti della propria Amministrazione.

L'Anac rileva che il diritto di accesso agli atti di gara appare norma speciale rispetto al diritto di accesso della Legge n. 241/90 e al diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali nei confronti degli atti della propria Amministrazione.

Inoltre, le disposizioni del "Codice dei Contratti pubblici" in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento rientrano nell'ambito dei limiti e delle condizioni alle quali è subordinato lo "accesso civico generalizzato" di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Con riguardo a tale disciplina, l'Anac ritiene che, prima dell'aggiudicazione, il "diritto di accesso civico generalizzato" possa



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

Staff del Capo Area

essere legittimamente escluso in ragione dei divieti di accesso previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

Successivamente all'aggiudicazione della gara, il diritto di accesso deve essere consentito a chiunque, ancorché nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 5-bis del D-Lgs. n. 33/13.

In sostanza, l'Amministrazione può consentire l'accesso agli atti di una gara ad un Consigliere comunale che lo richieda, ma solo dopo la conclusione della procedura.

Nei termini di cui *supra* è l'avviso non vincolante dello scrivente rispetto all'oggetto.

F.to IL CAPO AREA
Dott. Bohuslav Basile